

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

La REGIONE Liguria, di seguito denominata Regione, con sede in Piazza de Ferrari 1, 16100 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 00843050108, rappresentata dal Dot. Sergio ROSSETTI nato il 23/5/1963 a Genova, domiciliato presso la sede dell'Ente in Piazza de Ferrari 1, Genova, la quale interviene nella sua qualità di ASSESSORE nominato con delibera della Giunta regionale n. 108 del 31/01/2014 ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero 102 del 31/01/2014.....

e

L'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dall'Ing. Angelo Stocchi Damiani, in qualità di Presidente nato a Stermia (Le) il, domiciliato per la carica presso l'ACI

DAL DOT. SALVATORE MORETTO, NATO A MILANO IL 20-01-1962, DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE, DOTATO DELLA SEDE DELL'ENTE IN QUALITA' DI PROCOATTORE SOCIALE (premessa) AUTENTICA DELLE FIRME DAL NOTARIO RAFFAELLO ZACCARI DI ROMA IL 5-04-2012, RETROVERO IL 1830 RACCOMANDA 860 - DEL PRESIDENTE ACI NOME AUGUSTO MORETTO DIRIGENTE RAGIONE SOCIALE ACI - SEGRETERIA ACI

1. che la legge n. 449/1997, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
2. che il Decreto Ministeriale n. 418/1998 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";
3. che l'art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi tra pubbliche

amministrazioni;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dot. Marco Depina)

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Ricerche Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cefalio)

30.09.2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GENERALI

L'ISTITUTTORE
(C. 2014/1000)

4. che l'art. 9 della L.R. n. 50/2012 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) stabilisce che la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990. Il rapporto di avalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del risoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.
5. che la Regione attualmente gestisce in via diretta la tassa automobilistica, avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici;
6. che, a tal proposito, la Regione ha già in essere un rapporto di collaborazione con l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI, Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge n. 70/1975, avente per scopo statutario, tra gli altri, l'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli), in ordine all'attività di riscossione mediante ATM (bancomat) e internet banking;
7. che l'ACI gestisce attività di controllo, recupero e assistenza con organizzazione propria e propria tecnologia nelle Regioni Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata ~~nelle~~ due Province Autonome di Trento e Bolzano e con tecnologie non proprietarie in Toscana; gestisce altresì le attività di assistenza sul territorio con propria organizzazione nelle Regioni Lombardia e Valle D'Aosta;
8. che sussiste il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico, in termini di migliore assistenza al cittadino relativamente alle attività che lo riguardano afferenti la tassa automobilistica, anche in relazione a quanto avviene nelle altre Regioni;
9. che vi è assenza di connotazione imprenditoriale in capo ai soggetti che intendono cooperare;
10. che è quindi possibile sviluppare tra Regione e ACI un rapporto di collaborazione anche in ordine ad altre attività relative alla gestione e riscossione della tassa automobilistica, in quanto lo stesso dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale in materia automobilistica e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso;
11. che tale rapporto di collaborazione deve ossequiare le condizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 50/2012 e quindi deve essere disciplinato da apposita convenzione, ove siano definite, in particolare, l'entità del risoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune agli enti cooperanti che si intende assolvere;
12. che, trattandosi di un rapporto di collaborazione, le funzioni di direzione e controllo rimangono in capo alla Regione ed ACI sarà tenuta ad operare utilizzando i dati presenti sull'archivio nazionale o sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014

(Dott. Marco Dezzani)

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.02.2014

SETTORE STRUTTURALE

E SERVIZI CENTRALI

LISTINO

CONTRATTI

Regione; le attività di manutenzione e aggiornamento della struttura informatica di base dell'archivio e dei relativi applicativi sono di spettanza regionale e proseguono ad essere svolte dal gestore della rete informatica regionale, DATASIEL s.p.a.;

13. che le attività per il cui esercizio la Regione si avvale di ACI sono principalmente riferite all'assistenza al contribuente ed alla riscossione del tributo dovuto - sia nella fase di interazione bonaria, che nella fase di recupero delle morosità accertate - alla correzione e aggiornamento dell'archivio regionale ed alla gestione delle istanze di rimborso;

14. che ACI è disposto a garantire alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

15. che con delibera della Giunta Regionale n° 102/2014 è stato approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento in questione, nel quale sono elencate nel dettaglio e disciplinate le attività per le quali la Regione intende avvalersi delle strutture di ACI.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione

1. Le attività per il cui esercizio la Regione Liguria si avvale di ACI sono le seguenti:

1.1 Gestione ordinaria e amministrativa del tributo:

- A. Coordinamento e controllo delle Delegazioni ACI e degli Uffici Provinciali ACI
- B. Assistenza al contribuente
- C. Attività di bonifica archivio su richiesta di parte o su richiesta della Regione
- D. Gestione delle istanze di rimborso
- E. Gestione pagamenti diretti sull'archivio regionale (caricamento bollettini postali off-line del c/c postale n.7179).

1.2 Gestione attività di precontenzioso, contenzioso e di supporto al recupero bonario e coattivo

- A. Produzione flussi
- B. Attività in fase di accertamento
- C. Attività in sede di recupero coattivo,
- D. Correzione e aggiornamento archivio regionale,
- E. Incasso avvisi di accertamento,
- F. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
- G. Contestazione delle pratiche trattate da ACI e supporto per l'attività di contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.

Dati - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Deiana)

Dati - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Contabili e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

Data - IL SEGRETARIO
31.01.2014

SETTORE STRUMENTALI
E SERVIZI GIURIDICI
LISIAUTORE
(Grazia Incerti)

Spese contrattuali

1. Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 19

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore Generale Centrale
Risorse Finanziarie e Patrimonio

Il Dirigente
Ufficio Servizi Tributari

Onelio Pignatti

Salvatore Moretto

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

La Regione si avvale di ACI e di tutta la struttura territoriale e federativa.

1.1 Gestione ordinaria

1.1.1 Coordinamento e controllo delle Delegazioni ACI e degli Uffici Provinciali ACI

1. ACI assicura la connessione telematica dei propri Uffici Provinciali, degli Automobile Club e delle Delegazioni con l'Archivio Nazionale o, previa autorizzazione, con quello Regionale, con le procedure di gestione della tassa automobilistica messe a disposizione dalla Regione per le restanti attività previste nella presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive impartite dalla Regione; su richiesta motivata della Regione, provvede nei confronti della Delegazione abilitata alla sospensione della connessione telematica necessaria per l'erogazione delle attività previste nella presente convenzione.
2. La sospensione della connessione telematica potrà essere richiesta qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione o da ACI, lesivi dell'immagine dei due Enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi di refertata errata applicazione delle disposizioni normative, amministrative vigenti nella gestione dei servizi ad essi affidati.

1.1.2 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

1. L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali e ai pagamenti.
2. ACI gestisce l'assistenza attraverso i propri Uffici Provinciali, gli Automobile Club e previa autorizzazione regionale attraverso la propria rete di delegazioni ed eventualmente, attraverso reti terze costituite da studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppati in associazioni e/o società;
3. La formazione ed addestramento degli Uffici Provinciali e degli Automobile Club e delle Delegazioni ACI e degli Studi di Consulenza se autorizzati è garantita da ACI, che assicura la qualità del servizio sulla base degli indicatori di cui all'allegato B della presente convenzione.
4. Su richiesta della Regione e/o all'evidenziarsi di criticità relative alla modalità di istruzione e definizione di talune fattispecie di lavorazione, l'ACI e la Regione concordano un piano straordinario di formazione ed addestramento.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014

(Dott. Marco Delprat)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Carato) 30.09.2014

SETTORE STRUMENTALI, FINANZIARIO E CONTROLLI

E SEGRETERIA

DISTRUTTORE

(Conferma incarico)

5. L'assistenza ai contribuenti verrà inoltre garantita attraverso caselle di posta elettronica dedicate un recapito telefonico ed un fax.
 6. L'ACI adotta metodologie di monitoraggio e di controllo finalizzate alla uniformità di trattamento delle singole fattispecie nell'ambito degli Uffici Provinciali, degli Automobile Club e delle Delegazioni AC e degli Studi di Consulenza se autorizzati, ed al continuo miglioramento qualitativo dei servizi erogati in favore dei contribuenti. A tal fine possono definirsi congiuntamente tra ACI e Regione, interventi anche un singolo Ufficio Provinciale o su un singolo Automobile Club o su una singola Delegazione o Studio di Consulenza, al fine di monitorare e verificare la corretta adozione delle istruzioni impartite dalla Regione in merito alle attività di assistenza da erogare.
- 1.1.3 Attività di bonifica archivio
1. L'ACI provvede ad effettuare, attraverso i propri Uffici Provinciali e gli Automobile Club Provinciali e previa autorizzazione regionale attraverso la propria rete di delegazioni ed eventualmente, attraverso reti terze costituite da studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in associazioni e/o società, le bonifiche di archivio su istanza di parte, nonché tutte le bonifiche che si rendano necessarie ai fini della riscossione.
 2. La documentazione prodotta dalla parte, utilizzata per la effettuazione delle bonifiche sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al comma precedente, è archiviata otticamente e messa a disposizione della Regione da ACI.
 3. Le istanze ricevute da ACI dovranno essere formalmente riscontrate mediante l'apposita modulsistica automaticamente prodotta dall'applicativo regionale o con modulsistica propria dell'ACI.

1.1.4 Gestione delle Istanze di rimborso

1. L'ACI tramite i propri Uffici Provinciali e gli Automobile Club e previa autorizzazione regionale attraverso la propria rete di delegazioni ed eventualmente, attraverso reti terze costituite da studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in associazioni e/o società, riceve le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo, rilasciando apposita ricevuta.
2. Le istanze raccolte dagli Automobile Club e dalle Delegazioni e Studi di Consulenza vengono inoltrate agli Uffici Provinciali (UP) competenti per territorio.
3. L'Ufficio Provinciale riceve, protocolla, istruisce la pratica utilizzando le procedure messe a disposizione dalla Regione, entro 45 giorni dal ricevimento;
 - In caso di rigetto delle istanze di rimborso ACI comunica ai contribuenti, e per conoscenza alla Regione, i provvedimenti di diniego;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Depenni)

Data - IL SEGRETARIO

21.01.2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30-01-2014

SETTORE CENTRALE

E SERVIZI GIURIDICI

ISTRUTTORE

(Gianfranco Mancini)

- In caso di documentazione insufficiente prodotta, stampa e postalizza le lettere di richiesta di integrazione della documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;
- In caso di accoglimento dell'istanza, la pratica viene inoltrata a Regione cui rimane la competenza dell'avvio delle procedure amministrativo/contabili preplettriche all'erogazione dei rimborsi ai contribuenti.

1.1.5 Acquisizione dei versamenti postali off line sull'archivio regionale

1. ACI provvede alla acquisizione, direttamente sull'archivio regionale, dei versamenti delle tasse automobilistiche regionali effettuati con bollettini di conto corrente postale off line utilizzando le procedure messe a disposizione dalla Regione.

1.2 Gestione attività di supporto al recupero bonario e coattivo

1. L'attività richiesta ad ACI dalla Regione Liguria consiste:

- nell'invio ai contribuenti delle tipologie di atti successivamente descritte e nella riscossione e successiva rendicontazione alla Regione dei versamenti effettuati dai destinatari degli atti medesimi;
- nell'attività di assistenza ai contribuenti per la trattazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento, delle cartelle di pagamento emesse in materia di tassa automobilistica;
- nell'esame di detti avvisi atti e cartelle e ad effettuare conseguentemente correzioni, annullamenti e servizi ai contribuenti che ne abbiano diritto.

2. La Regione Liguria, a sua discrezione, deciderà quali atti inviare al contribuente, pertanto non saranno necessariamente avviate tutte le tipologie di atti relativi al recupero, ma potranno essere svolte alternativamente le procedure di avviso bonario/avviso di accertamento, ferma restando la fase di riscossione coattiva mediante cartelle.

3. Le tipologie degli atti sono le seguenti:

- avviso bonario;
- avviso di accertamento;
- cartelle di pagamento.

1.2.1 Produzione flussi

1. ACI attraverso le procedure messe a disposizione da Regione e secondo le indicazioni della Commissione Paritetica di cui all'art. 17 della presente convenzione, provvederà all'individuazione dei contribuenti che risultano in posizione irregolare con il pagamento della tassa automobilistica regionale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
30.01.2014
(Dott. Marco De Santis)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio
(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SETTORE

ESECUZIONE

ISTITUTO REGIONALE

1.2.2 Produzione e spedizione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario e/o accertamento

1. L'ACI provvederà, su richiesta della Regione, ad inviare, entro un termine predeterminato, ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento:

- un invito al pagamento, denominato ai fini interni "Avviso Bonario", con il quale si invitano i contribuenti alla regolarizzazione, della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronca contestazione;
- una comunicazione formale di accertamento dell'irregolarità della posizione, denominata "avviso di accertamento", invitando alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronca contestazione.

2. Prima della spedizione dell'"Avviso bonario" e/o "Avviso di accertamento" ACI provvederà alla trasmissione, anche attraverso posta elettronica, di un modello di avviso selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominata "Prova Stampa".

3. Entrambi i testi saranno previamente concordati ed il testo definitivo sarà validato da Regione.

4. ACI, ricevuto il nulla-osta sulle "Prove stampa" da parte della Regione, provvederà alla stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi:

- l'avviso bonario, contraddistinto da un codice partita alfanumerico univoco per ogni targa da trattare, sarà postalizzato, su carta intestata Aci Regione Liguria, attraverso posta ordinaria entro i termini indicati nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. B della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima;
- l'avviso di accertamento, contraddistinto da un codice partita univoco per ogni targa da trattare, sarà postalizzato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento e/o atto giudiziario, entro i termini indicati nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. B della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima.

5. Gli avvisi bonari e/o gli avvisi di accertamento dovranno contenere, su indicazione della Regione, un bollettino MAV o un bollettino postale precompilato con l'importo totale da versare. Il bollettino MAV o il bollettino postale preintestato dovranno riportare, altresì, lo stesso codice partita univoco contenuto nell'atto, come meglio formulato nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. C della presente convenzione.

6. In relazione all'Avviso di accertamento ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi previa comunicazione alla Regione, gestisce e cura direttamente:

- la notificazione degli avvisi di accertamento mediante spedizione in forma di raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica, delle ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
30.01.2014
(Dott. Marco Depati)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio
(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

Data - IL SEGRETARIO
31/01/2014

SETTORE CENTRALE
E SERVIZI GIURIDICI
VISTATO
(Gianfranco Incerti)

- la rinotificazione degli avvisi di accertamento eventualmente non recapitati ai destinatari nel primo passaggio, nelle forme di cui al punto precedente;
 - la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di avvenuta consegna a soggetto diverso dall'intestatario, nella forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;
 - la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di giacenza in deposito dell'atto in caso di mancata notificazione, nella forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;
 - la conservazione ottica delle copie di ricezione degli avvisi di accertamento con firma del destinatario e degli esiti di notifica.
7. con la sottoscrizione della presente convenzione ACI è autorizzata ad effettuare in nome e per conto di Regione le notifiche di cui al precedente punto 6.
 8. Nel caso in cui Regione decida di inviare ai contribuenti avviso di accertamento, le spese di notifica e postali sono a carico di Regione.
 9. Al fine di procedere al rimborso degli oneri di notifica e postali, ACI dovrà trasmettere a Regione la certificazione rilasciata da Poste Italiane contenente il numero di raccomandate spedite e il relativo costo complessivo. I costi per stampa, imbastimento, ritiro del cartaceo di corrispondenza presso l'indirizzo operativo all'uso indicato da ACI, rendicontazione esiti, archiviazione fisica ed ottica delle immagini, sostenute da ACI, sono esplicitati nel successivo articolo 11. Gli oneri postali e di notifica di cui sopra saranno quelli in vigore alla data di invio del predetto avviso di accertamento.

1.2.3 Lista negativa

1. Entro un termine stabilito dalla Regione Liguria, ACI si impegna a fornire l'elenco dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi bonari e/o avvisi di accertamento, con le modalità informatiche indicate nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. B della presente convenzione.

1.2.4 Formazione ruoli esecutivi e consegna degli stessi ad Equitalia

1. L'ACI, terminata la fase di accertamento, individua le posizioni da iscrivere nei ruoli esecutivi, secondo le modalità informatiche previste nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. B della presente convenzione.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Depati)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.09.2014

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO
INFORMATICA
E SERVIZI

2. ACI si impegna a mettere a disposizione la propria rete informatica al fine di rendere possibile le operazioni di discusso totale o parziale delle cartelle di pagamento oggetto di revisione attraverso i servizi web di Equitalia S.p.a.

1.2.5 Correzioni ed aggiornamenti

1. Oltre alle bonifiche di cui al precedente punto 1.1.5., ACI provvederà altresì ad effettuare, attraverso i propri Uffici Provinciali e gli Automobile Club e attraverso le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza, se autorizzati dalla Regione, a seguito di contestazione di parte, tutte le correzioni d'archivio che si renderanno necessarie per la lavorazione degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.
2. La documentazione prodotta dalla parte, utilizzata per l'effettuazione degli aggiornamenti sull'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al comma precedente, è archiviata otticamente e messa a disposizione della Regione da ACI.

1.2.6 Riscossione/pagamento degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento

1. ACI e Regione collaborano per assicurare al cittadino la massima capillarità ed accessibilità ai servizi di incasso degli avvisi bonari e degli atti di accertamento, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche di rendicontazione, acquisizione dei versamenti e riversamento stabiliti dalla Regione.
2. A tal fine ACI, oltre ad incassare gli Avvisi Bonari e gli Atti di Accertamento con il MAV o con il bollettino postale preintestato, secondo le disposizioni regionali, potrà abilitare alla riscossione gli Automobile Club provinciali, le Delegazioni ACI e, previa autorizzazione regionale, reti terze costituite da studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in associazioni e/o società.
3. La riscossione sarà effettuata sulla base degli importi, delle sanzioni, degli interessi e delle eventuali spese di notifica indicati nell'atto.
4. ACI provvederà a mettere a disposizione della Regione i dati sulle riscossioni di cui al presente articolo in formato magnetico ogni 10 giorni.
5. Tutti i pagamenti, effettuati dai contribuenti invitati alla regolarizzazione a seguito di emissione di "avvisi bonari" e/o "avvisi di accertamento" oggetto dell'attività di recupero, dovranno essere riversati sul conto della Tesoreria Regionale indicato da Regione negli stessi 10 giorni della rendicontazione di cui al punto 4.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Depina)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SECRETARIO

1.2.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti durante la fase bonaria, di accertamento e ruolo

1. L'ACI, avvalendosi delle procedure di gestione messe a disposizione dalla Regione presso gli Uffici Provinciali, gli Automobile Club e delle Delegazioni ACI e degli Studi di Consulenza se autorizzati dalla Regione, si impegna dietro rilascio di apposita ricevuta a:
- ricevere le istanze di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono pervenuti richieste di pagamento della tassa automobilistica;
 - curare tutte le attività di assistenza ai contribuenti per la trattazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento emesse in materia di tassa automobilistica,
 - procedere all'esame di detti avvisi atti e cartelle ed effettuare conseguentemente annullamenti e sgravi ai contribuenti che ne abbiano diritto.
 - comunicare ai contribuenti, con nota scritta e motivata, l'esito dell'esame delle contestazioni promosse. In base alla tipologia di avviso trattato la nota riporterà la dicitura "Esito avviso bonario", "Esito avviso accertamento" ovvero "Esito cartella di pagamento";
 - effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro i termini stabiliti da Regione ed indicati nell'allegato tecnico di cui all'art. 2, lett. D della presente convenzione, considerato parte integrante della medesima;
 - provvedere all'archiviazione ottica della documentazione presentata dal contribuente. ACI si impegna a mettere a disposizione, su richiesta della Regione, la predetta documentazione.
2. Le attività di cui sopra vengono svolte secondo le seguenti modalità:

Gestione e trattazione degli avvisi bonari:

- a) in sede di front-office, gli uffici ACI, forniscono un servizio di assistenza e informazioni ai contribuenti. Tale servizio sarà anche prestato in via telefonica, fax o e-mail, con l'utilizzo di numeri di telefono, fax e caselle di posta elettronica dedicati;
- b) in sede di back-office, gli uffici ACI, provvederanno a trattare le istanze di annullamento e di riliquidazione presentate agli sportelli o pervenute per posta, fax, e-mail. Le pratiche più complesse saranno istruite mediante l'esame e la valutazione della documentazione presentata. L'annullamento, la modifica o la conferma dell'avviso bonario verranno effettuati sulla base delle linee guida stabilite e concordate con la Regione Liguria. I dati relativi alla trattazione ed agli esiti delle istanze verranno opportunamente inseriti nella banca dati della tassa automobilistica regionale ai fini del suo aggiornamento

Gestione e trattazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento:

- a) gli uffici di ACI svolgeranno, per la trattazione di tali atti, un'attività del tutto analoga a quella prevista per gli "avvisi bonari". L'attività di back-office, condotta in autotutela, avrà il suo termine

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Degani)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014 (R)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Generali - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIURIDICI

F. COORDINATORE

(G. COORDINATORE)

nell'esistenza di provvedimenti formali, tanto in caso di annullamento e/o modifica degli atti emessi da Regione, quanto in caso di diniego;

- b) l'ACI, a seguito dell'esame delle cartelle di pagamento, invia una lettera di comunicazione ai contribuenti, denominata "Esito cartella di pagamento", dell'avvenuto scarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere;
- c) al fine di favorire lo scambio di comunicazioni tra ACI e Regione, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata, attraverso la quale ACI potrà sottoporre a Regione i casi di particolare complessità.

1.2.8 Contestazione delle pratiche trattate da ACI e supporto all'attività per il contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.

1. Qualora i contribuenti contestino in via extra giudiziale ovvero impugnino giurisdizionalmente gli atti trattati dagli uffici ACI, questi ultimi provvederanno a mettere a disposizione i relativi fascicoli, corredandoli di una relazione, alla Regione Liguria che curerà direttamente la fase di costituzione in giudizio ai sensi di legge.
2. Su richiesta della Regione Liguria, l'ACI si impegna a mettere a disposizione la documentazione in possesso al fine supportare la difesa dell'ente impositore.

Art. 2 - Allegati

1. La presente convenzione comprende gli allegati A, B e C che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:

Allegato A) Allegato Economico.

Allegato B) Allegato tecnico attività di invio e riscossione delle morosità relative alla tassa automobilistica regionale

Allegato C) Tracciati record di rendicontazione e trasmissione dati.

Art. 3 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.
2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti, compatibilmente i dati disponibili sulle banche dati e con le procedure messe a disposizione dalla Regione.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Depauli)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.03.2014

SETTORE STAFF CENTRALE
F. SPANIZZI GIUGLI

10/03/2014

3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica, dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale e di propri fornitori di servizi, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.
4. Senza maggiori oneri a carico della Regione, limitatamente alle autorizzazioni e disposizioni rilasciate ed emanate dalla stessa Regione, ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione, che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto il profilo del corretto adempimento dei servizi. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione ACI, sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della convenzione.
5. I servizi assicurati, sulla base dei comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.
6. L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione « particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

Art. 4 - Controlli

1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.
2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.
3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inviate formalmente dall'ACI alla Regione Liguria, a mezzo lettera raccomandata.
4. In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità nella gestione dei servizi resi nell'ambito della presente convenzione.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30/01/2014
(Dott. Marco Degli)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014 (M)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.02.2014

SETTORE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E CONTROLLI

- contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
2. Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Controllo della Regione Liguria, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.
 3. E' fatto obbligo ad Aci di operare nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
 4. A CI, nei limiti degli applicativi messi a disposizione dalla Regione per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati personali e/o sensibili secondo i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge. A CI si impegna altresì espressamente a non divulgare o comunicare i dati trattati ed a utilizzarli esclusivamente al fine di adempiere le attività previste in questa convenzione per la gestione delle tasse automobilistiche.
 5. Le parti si impegnano a rispettare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla Legge sopra indicata, assumendo, rispettivamente ognuna, per il trattamento al suo interno eseguito, la qualità di titolare del trattamento dei dati.
 6. La Regione Liguria in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina Aci responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato Decreto.
 7. In caso di inosservanza di quanto sopra la Regione Liguria ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione e di richiedere il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 6 - Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione le proprie strutture in relazione alle specifiche competenze e provvederà a nominare due responsabili che dovranno relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati e delle procedure di gestione software necessari allo svolgimento dei servizi affidati ad ACI con la presente Convenzione.
3. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della d.lgs. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ACI è autorizzata al trattamento dei dati connessi all'attività oggetto della convenzione, adottando le misure di sicurezza previste dal

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco De Viti)

Data - IL SEGRETARIO

24.01.2014 NV

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio
(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

LISTA SOTTOSCRITTE

d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziarla e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Art. 7 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. Il rapporto di Convenzione decorre dalla firma della convenzione e ha durata triennale.
2. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporaneamente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Art. 8 - Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.

Art. 9 - Modifiche normative

1. Nella ipotesi di modificazioni normative che abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, sulle modalità di gestione o sulle modalità di erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.

Art. 10 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale ACI adito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Prof. Marco Di Frai)

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014 (M)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIURIDICI

31.01.2014 (G)

Art. 11 - Rimborso costi di esercizio

1. Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in euro 801.255 oltre IVA per ogni anno solare di gestione.
2. Per il servizio di predisposizione, stampa, imbustamento, ritiro del cartaceo di corrispondenza presso l'indirizzo operativo all'uso indicato da ACI, rendicontazione esiti, archiviazione fisica ed ottica delle immagini degli Avvisi Bonari e degli Atti di Accertamento postalizzati con Raccomandata A/R, il livello di servizio garantito è il seguente: il numero massimo di Avvisi Bonari e Atti di Accertamento gestiti sarà 180.000. Una variazione del numero di avvisi da postalizzare entro il 5% non determinerà alcuna variazione del corrispettivo già incluso nel forfait. Oltre tale percentuale per ogni Avviso Bonario o Atto di Accertamento in più prodotto il costo è di 0,85, fatto salvo l'eventuale adeguamento dovuto al mutare delle tariffe postali €.
3. I costi di postalizzazione degli Avvisi Bonari sono a carico di ACI, fatto salvo l'eventuale adeguamento dovuto al mutare delle tariffe postali.
4. Qualora la Regione opti per l'utilizzo del MAV i costi del servizio di incasso e rendicontazione e distribuzione dei MAV, sono a carico della Regione.
5. Qualora la Regione opti per l'utilizzo con gli Avvisi Bonari del bollettino di conto corrente postale, i costi di apertura e tenuta del conto e di rendicontazione dei versamenti sono a carico di ACI, fatto salvo l'eventuale adeguamento delle tariffe postali.
6. Qualora la Regione opti per l'invio degli Avvisi di Accertamento mediante raccomandata A/R i costi del servizio di recapito e notifica sono a carico della Regione.
7. Qualora la Regione opti per l'invio degli Avvisi di Accertamento, mediante Atto Giudiziario i costi del servizio di recapito e notifica sono a carico della Regione; in tal caso per i servizi di cui al comma 2 ad ACI è riconosciuto in aggiunta al corrispettivo ivi previsto un ulteriore corrispettivo per ogni atto emesso di euro 0,35 € oltre Iva.
8. I costi di cui ai commi precedenti sono soggetti a rivalutazione annuale a decorrere dal 1 gennaio 2015, secondo la percentuale rilevata dall'ISTAT dei prezzi al consumo rilevati nel mese di ottobre dell'anno precedente.

Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo a forfait di cui all'art. 11, comma 1 sarà corrisposto ad ACI entro l'anno di riferimento, in due soluzioni semestrali.
2. Il pagamento dell'eventuale corrispettivo per le attività a consumo di cui all'articolo 11, comma 2 sarà corrisposto ad ACI entro l'anno di riferimento, in quattro soluzioni trimestrali.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Depina)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.08.2014

Data - IL SOSTENUTORE

31.01.2014

SETTORE STAFF CENTRALE

E SEGRETERIA

3. Le fatture sono liquidate ad ACI entro 60 dalla data di emissione. I costi del servizio postale di recapito/notifica di cui al precedente articolo 1, comma 1.2.2. sono a carico della Regione, ed anticipati ad ACI sulla base delle elaborazioni di calcolo e dei report messi a disposizione della Regione da ACI, e consuntivati come da distinte postali messe a disposizione da ACI a termine attività.

Art. 13 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente il Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche.
4. Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta ai Referenti nominati dalla Regione.

5. I referenti della Regione sono Il Direttore della Direzione Finanziaria, Bilancio ed Entrate Regionali e il Direttore del Servizio Tasse e Attività Governative della Direzione Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Contabili,

Art. 14 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, la Regione, metterà a disposizione, in via non esclusiva, i mezzi hardware e le funzionalità software necessarie.
2. Le funzionalità, la relativa documentazione e ogni altro oggetto fornito sono di proprietà esclusiva della Regione Liguria che ne ha piena e incondizionata disponibilità.
3. Sarà cura di Regione Liguria garantire la disponibilità del servizio secondo i parametri previsti con il gestore del proprio sistema informatico (Datasei).
4. Eventuali programmi di proprietà Aci che dovessero essere installati sui sistemi di Regione Liguria, di suoi Enti o intermediari della riscossione, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva e gratuita per il solo tempo di durata della convenzione.

Art. 15 - Indemnità contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014

(Dott. Marco Delfino)

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione Centrale Risorse Strutturali, Finanziarie e Contabili e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.01.2014

SETTORE CENTRALE
E SERVIZI
DISTRIBUZIONE
(Cinzia Incerti)

con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

2. Qualora ACI non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.
3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.
4. Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi relativi ai servizi saranno decurtati in misura proporzionale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.
5. Le controversie che dovessero insorgere tra ACI e Regione sono sottoposte per il tentativo di risoluzione preliminare alla commissione paritetica di cui al successivo art. 17.

Art. 16 - Commissione paritetica

1. Al fine della migliore conduzione del rapporto collaborativo di cui alla presente convenzione la regione costituisce una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI, due dalla Regione). In relazione all'ordine del giorno potranno partecipare ai lavori della Commissione, ma senza diritto di voto, rappresentanti di Datasiel o Aci Informatica.

2. La commissione paritetica;
 - svolge le attività di monitoraggio relative alla determinazione dei flussi informativi di cui al punto 1.2.1 dell'art. 1 della presente convenzione;

- valuta e propone la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti;
- propone miglioramenti organizzativi e ottimizzazioni procedurali finalizzate al miglioramento delle prestazioni per i cittadini ed al contenimento dei costi gestionali, amministrativi e di accesso ai servizi;
- definisce, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i livelli di prestazione dei servizi, gli indicatori e le eventuali azioni correttive, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi previsti in convenzione.

3. Assumere la presidenza della commissione paritetica un dirigente incaricato nella Direzione Centrale Risorse Strumentali Finanziarie e Controlli della Regione Liguria.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Genova con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Dott. Marco Dejana)

Data - IL SEGRETARIO

31/01/2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 30.09.2014

SETTORE CENTRALE
E SEGRETERIA

L'ISTRUTTORE
(Grazia Inz...

SCHEMA N. NP/1982
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzioe Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entite Regionali - Settore

Art. 18 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 19 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

La presente convenzione che consta di pagine totali 18 e relativi allegati A B C è redatta in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in Genova il 12/02/2014

Per la Regione Liguria
ASSASSORE
al Bilancio Patrimonio e Funzione
Finanziaria e Università
Antonio Scognamiglio

Per l'Automobile Club d'Italia
Samuele

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30.01.2014
(Prof. Marco De Viti)

Data - IL SEGRETARIO

31.01.2014 M

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Staff della Direzione
Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici - Servizio

(Giuseppe Cavallo) 29.01.2014

SETTORE CENTRALE
E SEGRETERIA